

Omologazione risultati gare del 27/2/2011 - 7ª giornata di ANDATA - 1ª Fase

Girone 1				
1ª Squadra	-2ª Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
POL.WASPS STABIA RUGBY ASD	-RUGBY SALERNO ASD	0-56	(0-8)	Sig. DE MARTINO V.
(Originariamente programmata il 21/11/10)				

Omologazione risultati gare del 27/2/2011 - 5ª giornata di RITORNO - 1ª Fase

Girone 1				
1ª Squadra	-2ª Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
AVELLINO RUGBY ASD	-ASD NUCERIA RUGBY	14- 0	(2-0)	Sig. LICCARDI F.
(Originariamente programmata il 13/02/11)				

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen/Add
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	72	16	15	0	1	85	539	100	439	0
RUGBY SALERNO ASD	65	16	14	0	2	63	428	181	247	0
ASS.POL.PARTENOPE POMIGLIANO R.ASD	61	16	12	0	4	63	400	127	273	0
RUGBY AFRAGOLA ASD	43	15	9	1	5	38	280	239	41	0
AMATORI RUGBY TORRE DEL GRECO ASD	35	15	7	0	8	29	242	245	-3	0
ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY	34	15	7	0	8	35	255	268	-13	0
RUGBY CLUB BATTIPAGLIA ASD	25	14	5	0	9	29	198	274	-76	0
RUGBY VESUVIO ASD	17	16	5	1	10	28	218	418	-200	8-
POL.WASPS STABIA RUGBY ASD	12	16	3	1	12	21	157	361	-204	4-
ASD NUCERIA RUGBY	11	14	2	1	11	14	100	384	-284	0
AVELLINO RUGBY ASD	5	15	3	0	12	19	150	370	-220	8-

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- BRUNO GENEROSO, della AVELLINO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 39° del 2° tempo.

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- FERRIGNO ALMERICO, della RUGBY SALERNO ASD, espulso temporaneamente al 29° del 2° tempo.

OPPOSIZIONE MONITORIA ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY

Il Giudice Sportivo,

Visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg. R.d.G. presentato dall'ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY, in persona del presidente e l.r.t. sig. Diego D'Orazio, **avverso** la **sanzione** comminata ai giocatori **Biagio Pugliese** e **Luigi Vitelli**, nella riunione del 9/2/2011, comunicato C/17/GSR del 9/2/2011, consistente rispettivamente

a) per il **Pugliese** Biagio (violazione art. 26 n. 1 lett. K) e O) consistente nella squalifica di 15 settimane portata a 20 settimane per violazione art. 26 n. 2 lett. a) con decorrenza dal 7/2/2011 al 26/6/2011

b) per **Vitelli** Luigi (violazione art. 26 n. 1 lett. K) e O) consistente nella squalifica di 16 settimane con decorrenza dal 7/2/2011 al 29/5/2011, tutto ciò a seguito delle espulsioni durante la partita ASD NUCERIA RUGBY - ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY del 6/2/2011.

A sostegno dell'opposizione l'ALCOTT AMATORI NAPOLI RUGBY **espone** i seguenti motivi:

1) a seguito di comportamento scorretto di un avversario, al 35° del 1° tempo, il **Pugliese** intimava all'avversario di non reiterare la scorrettezza, ma il giocatore dell'Asd Nuceria Rugby sputava addosso al Pugliese, che lo spingeva a terra. Quest'ultimo così scalcia ed il Pugliese, colto da ira, lo ha colpito al corpo e non alla testa: forse l'arbitro, nella ressa, ha mal visto. Stante l'assenza di precedenti e la reazione ad illecito altrui, nonché l'assenza di lesioni, chiedeva la revoca della sanzione e l'applicazione di tutte le attenuanti, con riduzione al minimo della pena.

2) al 40° del 2° tempo un giocatore dell'Alcott Amatori Napoli Rugby commetteva un fallo scatenando

la reazione dell'avversario ed il **Vitelli** interveniva per calmare gli animi e separare i due giocatori. L'arbitro, parzialmente coperto, interpretava male il comportamento del Vitelli, pensando che egli avesse sferrato un colpo all'avversario. Nella ressa probabilmente altro giocatore ne ha approfittato per sferrare il colpo scorretto e l'arbitro lo ha attribuito al Vitelli.

Stante l'assenza di precedenti nonché l'assenza di lesioni, chiedeva la revoca della sanzione e l'applicazione di tutte le attenuanti, con riduzione al minimo della pena.

La **società opponente**, quindi, chiede di sentire i tre testimoni, in ricorso indicati, a conferma di quanto accaduto.

In via preliminare, il **giudicante** osserva che il ricorso è **ammissibile** in quanto proposto **nei termini** di rito.

Nel merito, **osserva il giudicante** che, il ricorso è **infondato** e va **rigettato**.

Si ricorda che per costante giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici Superiori il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo si rileva che il **referto** dell'arbitro sig. **Pietro Aquino**, afferma:

a) Pugliese Biagio tirava fuori dal raggruppamento un avversario, gli dava un **pugno** e lo **spingeva** a terra, una volta **a terra** gli tirava 2 **calci**, di cui uno gli sfiorava il **volto**;

b) Vitelli Luigi entrava nel raggruppamento dando **calci** e **pugni** e dopo si allontanava.

In ragione di quanto stabilito dall'art. 80/3, r.d.G. , che consente al Giudice di poter assumere **non in contraddittorio** le prove richieste o disposte d'ufficio per un più completamento dei fatti, si è ritenuto opportuno di **sentire** l'arbitro sig. Pietro Aquino, il quale ha **confermato** parola per parola tutto quanto in referto riportato.

Da quanto sopra esposto, risulta inequivocabile ed in modo evidente che i sigg.ri Pugliese Biagio e Vitelli Luigi sul caso di specie, hanno integrato la fattispecie di cui ai richiamati articoli e ne consegue **opportuna** la **sanzione** ad essi comminata.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

Visti gli att. 78,79, 80, 26/1 lett. k) e o), 26/2 lett. a) R.d.G.

Dichiara ammissibile l'opposizione, così come proposta;

Conferma le **sanzioni** inflitte ai giocatori **Pugliese** Biagio e **Vitelli** Luigi, assunte nella riunione del 9/2/2011 ed indicate nel comunicato C/17/GSR;

dispone incamerarsi il contributo.

Il Segretario
(Sig. Leonardo Cerino)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Paolo Grandoni)
(Avv. Sergio Grandoni)